



# Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

**Modifica del 25 settembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 del 16 aprile 2020<sup>1</sup> sulla giustizia e sul diritto procedurale è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)<sup>2</sup>, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- d. sussiste una particolare urgenza.

<sup>2</sup> In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a

<sup>1</sup> RS 272.81  
<sup>2</sup> RS 272

rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;

- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.

*Art. 3* Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC<sup>3</sup>, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.

*Art. 5*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 7*

### **Sezione 3: Procedura di esecuzione e fallimento**

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>4</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d'esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se:

- a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito; e
- b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione.

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

<sup>3</sup> RS 272

<sup>4</sup> RS 281.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 26 settembre 2020 alle ore 00.00<sup>5</sup>.

25 settembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

